



COMUNE DI COLI

PROVINCIA DI PIACENZA

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 47 Del 23-10-2019

Adunanza Straordinaria Prima convocazione – sessione Straordinaria

**OGGETTO: RECEPIMENTO DELIBERAZIONE DI ASSEMBLEA
LEGISLATIVA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DAL n.186/2018 IN
MATERIA DI DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE.**

L'anno duemiladiciannove addì ventitre del mese di ottobre alle ore 19:00, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero convocati a seduta i Consiglieri Comunali Signori:

TORRE RENATO	SINDACO	Presente
ROSSI DANIELE	CONSIGLIERE	Presente
PUGNI ESTER	CONSIGLIERE	Presente
BERTARELLI MARCO	CONSIGLIERE	Presente
PERINI GIANCARLO	CONSIGLIERE	Presente
MARCHESI LAURA	CONSIGLIERE	Presente
SILENZI ISABELLA	CONSIGLIERE	Presente
BOSELLI CELESTE	CONSIGLIERE	Presente
COVATI SERGIO	CONSIGLIERE	Presente
BERTUZZI LUIGI	CONSIGLIERE	Presente
REPETTI ADELE	CONSIGLIERE	Presente

Ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 0.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DR.SSA ELENA MEZZADRI, il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il DR. RENATO TORRE, in qualità di SINDACO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

ILLUSTRA l'argomento il consigliere Arch. Ester Pagni.

OGGETTO:RECEPIMENTO DELIBERAZIONE DI ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DAL n.186/2018 IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione di Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186 (in seguito denominata "**DAL n.186/2018**"), è stata approvata la riforma della disciplina sul contributo di costruzione in coerenza e coordinamento con la nuova legge urbanistica regionale (L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio") e con la legge edilizia regionale (L.R. [30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia"](#));

RILEVATO che, a norma del punto 6.3.1. della DAL n.186/2018, i Comuni sono tenuti al recepimento della nuova disciplina sul contributo di costruzione entro novanta giorni dalla sua pubblicazione sul BURERT, trascorsi i quali la medesima disciplina opera direttamente;

DATO ATTO che la nuova disciplina fornisce numerosi spazi di flessibilità ai Comuni nell'applicazione del contributo di costruzione, così da meglio adattare le singole voci alle specificità del territorio locale. In particolare, la DAL n.186/2018 prevede che i Comuni possano pronunciarsi motivatamente in ordine alla:

- eventuale scelta di collocazione alla **classe** immediatamente inferiore o superiore (per i Comuni diversi dai capoluoghi) ovvero alla scelta della I classe (per Comuni confinanti con i capoluoghi);
- eventuale possibilità di **variazione dei valori unitari di U1 e U2**, fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento, e definizione delle conseguenti tabelle parametriche;
- eventuale percentuale di riduzione dell'Area dell'**insediamento** all'aperto (AI), fino ad un massimo del 50%, per determinate attività sportive svolte all'aperto, qualora l'area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico;
- riduzioni del **contributo di costruzione** ulteriori rispetto alla **riduzione del 35%** già prevista dall'art. 8, comma 1, lettera b, della L.R. n. 24/2017, fino alla eventuale completa esenzione dallo stesso, per gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, addensamento o sostituzione urbana, e per interventi di recupero o riuso di immobili dismessi o in via di dismissione, all'interno del territorio urbanizzato;
- **riduzioni** di U1 e U2 per le casistiche elencate al **punto 1.4** dell'Allegato A della DAL n.186/2018;
- eventuale variazione della quota percentuale da destinare agli Enti esponenziali delle confessioni religiose;
- eventuale **variazione** massima del 15% dei valori delle **tariffe base Td e Ts** ai fini del calcolo dei contributi D ed S;
- eventuale aggiunta di ulteriori coefficienti per meglio **articolare i tipi di attività produttiva** presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S;
- eventuale variazione, fino ad un massimo del 15%, dei valori delle **tariffe Td e Ts per talune Frazioni** del territorio comunale;
- eventuale corresponsione del **contributo straordinario** per gli interventi, all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, diretti alla realizzazione di

strutture di vendita di rilievo sovracomunale;

- eventuali percentuali di riduzione per le quattro fasce dei valori "A", sino ad un massimo del 35%, da applicare nel calcolo della QCC, qualora nel Comune il valore "A" medio su tutte le zone comunali per la destinazione residenziale, superi di almeno il 50% il costo di costruzione di cui alla DCR 1108/1999;
- **costo medio della camera in strutture alberghiere** sulla base di analisi di mercato se il dato non è disponibile in banche dati pubblicate da organismi accreditati (Italian Hotel Monitor, Osservatori locali, ecc...);
- quota del **costo di costruzione per le attività turistico ricettive**, commerciali, direzionali, in misura non superiore al 10%;
- **modalità di versamento** della quota del contributo di costruzione relativa agli U1 e U2, con particolare riferimento alla quota massima che può essere corrisposta in corso d'opera;
- **modalità di rendicontazione** delle spese sostenute per le opere di urbanizzazione realizzate a scomputo;

CONSIDERATO che, secondo il principio di non duplicazione della normativa sovraordinata di cui all'art. 48 della LR 24/2017, i Comuni con l'atto di recepimento della DAL n.186/2018 non devono riprodurre l'intero testo del medesimo provvedimento ma assumere solo le determinazioni in merito ai punti appena elencati, affidati alla loro autonomia;

RICHIAMATA la delibera di Giunta regionale n. 624 del 4 aprile 2019 recante "Atto di coordinamento tecnico in merito allo Schema di delibera del Consiglio comunale di recepimento della DAL n.186/2018 in materia di disciplina del contributo di costruzione";

RITENUTO, pertanto, di procedere al recepimento della DAL n.186/2018 ed alla assunzione delle determinazioni comunali in merito ai punti sopra riportati, indicando sinteticamente le ragioni delle scelte effettuate secondo quanto di seguito specificato:

- in merito al **punto 1.2.3.** della DAL n.186/2018 (relativo all'eventuale **scelta comunale di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore**, per i Comuni diversi dai capoluoghi ovvero alla scelta della classe I, per Comuni confinanti con i capoluoghi), si ritiene di:
 - **confermare le determinazioni della DAL n. 186/2018, che ha attribuito al Comune di Coli la classe IV** per le ragioni di seguito indicate: incentivare i lavori di recupero del patrimonio edilizio.
- in merito al **punto 1.2.11.** (relativo alla possibilità **di variare i valori unitari di U1 e U2** fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL n.186/2018), si ritiene di:
 - variare i valori unitari U1 e/o U2 della Tabella B di seguito riportata e, conseguentemente, ricalcolare i valori della Tabella parametrica di U1 e U2 riportata **in fondo all'Allegato 1 e al punto 2 dell'Allegato 2**, per le ragioni di seguito indicate:
 - ❖ residenza : negli ultimi anni l'attività edilizia ha subito una notevole contrazione negativa e pertanto si ritiene che tale azione possa incentivare la ripresa della stessa.
 - ❖ commerciale : vista la difficoltà del settore commerciale di Coli si ritiene che la variazione proposta possa avere effetti favorevoli al settore

Tabella B - Valori unitari U1 e U2 modificati

Funzioni	U1 (€/mq)	U2 (€/mq)	U1+U2 (€/mq)
Funzione residenziale	28,90	37,40	66,30
Funzione commerciale al dettaglio e Funzione produttiva limitatamente all'artigianato di servizio (casa, persona)	28,90	37,40	66,30
Funzione turistico-ricettiva	28,90	37,40	66,30
Funzione direzionale	28,90	37,40	66,30
Funzione produttiva	8,16	2,38	10,54
Funzione commerciale all'ingrosso	8,16	2,38	10,54
Funzione rurale	8,16	2,38	10,54

- in merito al **punto 1.3.1.** (relativo alla possibilità di ridurre il **parametro "Area dell'insediamento all'aperto"** (AI) fino ad un massimo del 50% per determinate attività sportive svolte all'aperto, qualora l'area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico), si ritiene di non apportare riduzioni della AI;
- in merito ai **punti 1.4.1., 3.10. e 5.3.12.** (relativi alla possibilità, all'interno del territorio urbanizzato, di **ulteriori riduzioni del contributo di costruzione**, oltre al 35% fissato per legge, fino alla completa esenzione dallo stesso), si ritiene di non applicare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione.
- in merito al **punto 1.4.2.** (relativo alla possibilità di **ridurre fino ad un massimo del 30% di U1 e U2 per talune Frazioni** del territorio comunale), si ritiene di stabilire le seguenti percentuali di riduzione dei valori unitari U1 e/o U2 per le seguenti Frazioni:

Frazioni	% di riduzione	
	U1	U2
Tutte le Frazioni e Case sparse eccetto gli abitati di Coli e Perino	30	30

per le ragioni di seguito indicate:

- ❖ Le frazioni del Comune di Coli già nelle annualità pregresse hanno avuto sviluppi limitati o nulli e nelle quali si cerca di potenziare il recupero/potenziamento degli edifici esistenti. Inoltre le stesse sono prive di taluni servizi.
- in merito al **punto 1.4.3.** (relativo alla possibilità di ridurre gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2), fino ad un massimo del 50%, per gli interventi relativi a **residenze per anziani e a strutture socioassistenziali, sanitarie ed educative**), si ritiene di:

- stabilire la seguente percentuale di riduzioni del valore unitario U2: 50%

per le ragioni di seguito indicate:

- ❖ favorire tali forme di socializzazione e di assistenza.

- in merito al **punto 1.4.4.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, in caso di interventi di **edilizia residenziale sociale**, di cui al D.I. 22/4/2008, comprensivi di quelli di edilizia residenziale convenzionata ai sensi degli artt.32 e 33, comma 3, della L.R. n. 15/2013 a condizione che gli alloggi non superino i 95 mq. di SU) si ritiene di:
 - stabilire le seguenti riduzioni dei valori unitari U1 e/o U2: U1 20% e U2 20%

per le ragioni di seguito indicate:

- ❖ riduzione del disagio abitativo e limitatamente ai cosiddetti "alloggi sociali", ovvero l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato, in quanto l'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie".
- in merito al **punto 1.4.5.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, per le **microaree familiari** di cui all'art. 3, comma 1, lettera b, della Legge regionale 16 luglio 2015, n. 11 "Norme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti"), si ritiene di:
 - non applicare alcuna riduzione;
- in merito al **punto 1.4.6.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, per le attività industriali ed artigianali collocate in **aree ecologicamente attrezzate**), si ritiene di:
 - non applicare alcuna riduzione. (nel Comune non sono presenti aree produttive con caratteristiche di APEA).
- in merito al **punto 1.4.7.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 30%, in caso di **tettoie destinate a depositi** di materie prime, semilavorati e prodotti finiti connesse ad attività produttive), si ritiene di:
 - stabilire le seguenti riduzioni dei valori unitari : U1 30% e U2 30%

per le ragioni di seguito indicate:

- ❖ In quanto con delibera GR 1136/2018 le tettoie non residenziali con profondità superiore al m 1,50 sono considerate a tutti gli effetti quali superfici utili, appare più consono differenziare gli oneri gravanti su tali strutture rispetto a quelli da applicare ai corpi di fabbrica al fine di garantire una migliore organizzazione gestionale delle attività produttive riducendo i costi d'impresa.

- in merito al **punto 1.4.8.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 30%, per l'attuazione delle **ulteriori misure di qualità edilizia** definite dal PUG ovvero per la realizzazione dei requisiti integrativi e complementari definiti nella seconda parte del Regolamento Edilizio, ovvero nel caso di interventi edilizi che soddisfino elevati standard di qualità architettonica, di efficienza energetica, di sicurezza sismica, di sostenibilità dell'edificio, ecc., secondo quanto previsto dai vigenti provvedimenti comunali), si ritiene di:
 - stabilire le seguenti riduzioni di U1 e/o U2, definendo i rispettivi criteri e soglie per

Standard di qualità, criteri e soglie per l'applicazione delle riduzioni	% riduzione U1	% riduzione U2
1...Classe energetica \geq A3 (Nuova costruzione)	30 (A)	30
2...Recupero in classe energetica \geq A (ristrutturazioni)	30	30
3...Adeguamento sicurezza sismica- Recupero per ogni classe di rischio sismico (su 7 classi - non si considera il recupero da classe G ad F (ristrutturazioni))	30	30
4...Eliminazioni barriere architettoniche : piena accessibilità	30	30

Il **A)** solo per interventi in zone ad attuazione diretta non soggetti a piani urbanistici attuativi nel caso in cui le U1 non siano dovute

Nota : Gli efficientamenti e adeguamenti devono essere certificati per quanto previsto dalla legislazioni vigenti.

per le ragioni di seguito indicate:

- ❖ incentivare l'efficientamento energetico, l'adeguamento sismico, e l'accessibilità degli edifici

- in merito al **punto 1.6.3.** (relativo alla possibilità di **aumentare o ridurre la percentuale del 7%** destinata ai rimborsi a favore degli Enti esponenziali delle confessioni religiose per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana degli edifici di culto e delle relative pertinenze), si ritiene di:

- confermare la quota del 7% fissata dalla DAL N.186/2018;

- in merito al **punto 3.7.** (relativo alla possibilità di **variazione di valori unitari di Td e Ts** fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL n.186/2018), si ritiene di:

- stabilire le seguenti % di riduzione/aumento di Td e/o Ts: Td e Ts riduzione del 15%

per le ragioni di seguito indicate:

- ❖ graduare l'aggravio di oneri che si viene a determinare con la DAL in un periodo di crisi per le attività produttive.

- inoltre, in relazione alla possibilità di **introdurre ulteriori coefficienti** per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S, si ritiene di:

- non introdurre ulteriori coefficienti;
- in merito al **punto 3.8.** (relativo alla possibilità di **ridurre fino ad un massimo del 30% dei valori base Td e Ts per talune Frazioni** del territorio comunale), si ritiene di:
 - stabilire le seguenti percentuali di riduzione dei valori unitari Td e/o Ts per le seguenti Frazioni:

nome Frazione riduzione Ts	% riduzione Td	%
Tutte le Frazioni e Case sparse eccetto gli abitati di Coli e Perino	- 30 %	- 30 %
	- 30 %	- 30 %

per le ragioni di seguito indicate:

- ❖ graduare l'aggravio di oneri che si viene a determinare con la DAL in un periodo di crisi per le attività produttive.
- in merito al **punto 4.2.** (relativo alla possibilità di prevedere la corresponsione del **contributo straordinario (CS) per gli interventi all'interno del perimetro del territorio urbanizzato** se finalizzati alla realizzazione di **strutture di vendita di rilievo sovracomunale**), si ritiene di:
 - prevedere la corresponsione del CS all'interno del T.U. per la realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale

per le ragioni di seguito indicate:

 - ❖ in quanto determinano grande impatto sui sistemi territoriali.
- in merito al **punto 5.1.5.** relativo all'indicazione del **costo medio della camera** in strutture alberghiere:
 - ❖ si definisce il seguente costo medio della camera: € 40,00, calcolato nel modo di seguito indicato : analisi di mercato in quanto presenti elementi disomogenei sia in Comune di Coli che nei Comuni limitrofi, e modesta affluenza nell'intero anno.
 - ❖ si stabilisce che ai successivi aggiornamenti triennali si provvederà con determinazione della struttura competente, nell'osservanza dei criteri stabiliti dal punto 5.1.5. della DAL n. 186/2018;
- in merito al **punto 5.2.1.** (relativo alla possibilità, per i primi cinque anni di applicazione della presente delibera, di **ridurre i valori "A" da applicare nel calcolo della QCC** secondo quanto stabilito nella Tabella 4 del punto 5.2.3. della DAL n.186/2018, **nel caso in cui il valore "A" medio del Comune superi i 1.050,00 euro** (che corrisponde ad un aumento del 50% del costo di costruzione di cui alla DCR 1108/1999), si ritiene di:
 - non applicare alcuna riduzione;

- In merito al **punto 5.5.2.** (relativo alla possibilità di stabilire la **quota del costo di costruzione per le attività commerciali, turistico ricettive, direzionali** o fornitrici di servizi, di carattere non artigianale, in misura non superiore al 10%), si ritiene di:

- fissare le seguenti percentuali:

Tipo di attività	%
per la funzione turistico-ricettiva	7,50
per la funzione commerciale al dettaglio	7,50
per la funzione commerciale all'ingrosso	7,50
per la funzione direzionale o fornitrice di servizi, di carattere non artigianale	7,50

- in merito al **punto 6.1.6.** (relativo alla modalità di **rendicontazione delle spese sostenute** delle opere di urbanizzazione realizzate a scomputo), si ritiene di:
 - confermare che la rendicontazione finale delle spese sostenute per la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo, è attuata mediante la presentazione di copia dei documenti contabili predisposti dal direttore dei lavori ed in particolare del conto finale dei lavori accompagnato dalle fatture quietanzate;
- In merito ai **punti 6.2.1. e 6.2.2.** (relativi alle **modalità di versamento della quota del contributo di costruzione**), si ritiene di:
 - Non riconoscere possibilità di pagamento dilazionato del contributo di costruzione.

per le ragioni di seguito indicate: disposizione già in vigore, oltre alla carenza di personale addetto.

DATO ATTO che, nell'osservanza di quanto previsto dall'atto di coordinamento regionale:

- le determinazioni appena specificate sono sintetizzate nell'**Allegato 1** parte integrante del presente provvedimento, recante "Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione", per consentirne una più agevole e univoca lettura;
- si è provveduto a predisporre il "Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento", costituente l'**Allegato 2** parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO altresì che il presente atto comporta il venir meno dell'efficacia della propria deliberazione di Consiglio Comunale n 61 del 04.12.2018 e di ogni altra disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione, prevista in piani, regolamenti e altri atti comunali. Al fine di semplificare e rendere univoca l'individuazione della disciplina comunale vigente in materia di contributo di costruzione, l'**Allegato 3**, parte integrante della presente delibera, contiene la ricognizione delle principali previsioni comunali che risultano abrogate dalla nuova disciplina del contributo di costruzione;

RITENUTO, ai fini dell'applicazione della nuova disciplina sul contributo di costruzione, di assumere per territorio urbanizzato (T.U.) quello definito dal PRG vigente;

RITENUTO infine di confermare, nelle more dell'adozione del PUG, la vigente tabella degli importi unitari per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali di cui alla propria deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 04.12.2018 (valori per l'anno 2019);

APERTA la discussione, intervengono:

- il consigliere Repetti chiede se sono previste agevolazioni per il centro storico;
- il consigliere Covati chiede come avvengono gli aggiornamenti degli oneri di urbanizzazione e di chi sia la competenza per l'adozione;
- il consigliere Pugni risponde alle richieste di chiarimento;
- il consigliere Bertuzzi chiede chiarimenti in merito al punto 4 del dispositivo della presente proposta deliberativa: concetto TERRITORIO URBANIZZATO. Rileva che ai punti 6.2.1 e 6.2.2 del testo coordinato della DAL n. 186/2018 non si riconosce la possibilità di pagamento dilazionato. Inoltre, fa presente che questa delibera presenterà sicuramente delle difficoltà applicative. Nonostante questo dichiara il proprio voto favorevole;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti normativi:

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- Legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 "Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326";
- Legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- Legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio comunale interessato, allegato alla presente proposta di provvedimento e reso ai sensi dell'art.49 del decreto legislativo n. 267/2000;

DATO ATTO che il presente provvedimento ha effetti diretti sul Bilancio dell'Ente non quantificabili in quanto dipendenti dalla consistenza dei titoli edilizi onerosi che saranno presentati e rilasciati a far data dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

Esperita votazione palese con il seguente esito:

Presenti n. 11, Astenuti n. //, Votanti n. 11

Voti favorevoli n. 11, Voti contrari n. //

D E L I B E R A

- 1) di recepire la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186, deliberando per le motivazioni indicate in premessa sui possibili profili di modifica della disciplina del contributo di costruzione previsti nel medesimo provvedimento regionale, secondo quanto illustrato:
 - a) nell'allegato **Allegato 1**, recante **"Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione"** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - b) nell'allegato **Allegato 2**, recante **"Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento"**, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare atto che il presente atto comporta altresì il venir meno dell'efficacia di ogni altra disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione, prevista in piani, regolamenti e altri atti comunali come in premessa indicato;
- 3) di approvare, al fine di semplificare e rendere univoca l'individuazione della disciplina comunale vigente in materia di contributo di costruzione, l'**Allegato 3**, parte integrante della presente delibera, recante la **"Ricognizione delle principale previsioni comunali che risultano abrogate dalla nuova disciplina del contributo di costruzione"**;
- 4) di assumere ai fini dell'applicazione del presente provvedimento il territorio urbanizzato (T.U.) definito dal PRG vigente;
- 5) di confermare, nelle more dell'adozione del PUG, la vigente tabella degli importi unitari per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali di cui alla propria deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 04.12.2018 (valori per l'anno 2019);
- 6) di dare atto che il presente provvedimento ha effetti diretti sul Bilancio dell'Ente non quantificabili in quanto dipendenti dalla consistenza dei titoli edilizi onerosi che saranno presentati e rilasciati a far data dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni;
- 7) di pubblicare integralmente la presente delibera sul sito istituzionale del Comune ai fini della sua efficacia, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni");
- 8) di trasmettere copia integrale della presente deliberazione alla Regione Emilia-Romagna, che provvederà all'immediata pubblicazione sul BURERT dell'avviso dell'avvenuta approvazione;
- 9) di dare atto che la presente delibera entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT del citato avviso, a condizione che alla medesima data si sia provveduto alla pubblicazione integrale della medesima deliberazione sul sito istituzionale del Comune di cui al precedente punto 6.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'urgenza di provvedere ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esperita votazione palese con il seguente esito:

Presenti n. 11, Astenuti n. //, Votanti n. 11

Voti favorevoli n. 11, Voti contrari n. //

DICHIARA

Il presente atto **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.**

PARERI OBBLIGATORI (art.49, 1° comma, e 147 bis, 1° comma, D. L.vo 18/08/2000 n. 267)

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica: Favorevole**

Data: 23-10-2019

Il Responsabile del servizio
F.to GEOM. MARIO FERRI

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile: Favorevole**

Data: 23-10-2019

Il Responsabile del servizio
F.to CIOTTI MARILENA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to DR. RENATO TORRE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA ELENA MEZZADRI

PUBBLICAZIONE

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO E SUL SITO WEB DEL COMUNE DI COLI, accessibile al pubblico, DAL 24/10/2019 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

ATTESTA
IL MESSO COMUNALE
F.to GIOVANNI ROSSI

CERTIFICA
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA ELENA MEZZADRI

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Coli li 24/10/2019



IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ELENA MEZZADRI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione

è stata dichiarata immediatamente esecutiva ex art. 134, 4° comma, D. L.vo 267/2000

Coli li, 24/10/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA ELENA MEZZADRI